

## **STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita una Associazione denominata

“Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà”.

### **Art. 2 – Sede e Durata**

2.1 L'Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4/A.

2.2 La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2031.

2.3 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

### **Art. 3 – Finalità**

3.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, persegue le seguenti finalità:

- a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
- b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio regionale durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938 - 1945;
- c) realizzare attività educative e occasioni di formazione per insegnanti e operatori culturali;
- d) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e del territorio regionale, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
- e) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;
- f) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio, in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità, inserite in un articolato ma coerente percorso museale.

3.2 Al fine di raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, di natura non prevalente, ma strumentale al perseguimento degli scopi dell'Associazione, quali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo:
  - il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;

- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
- la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione, non prevalente.

#### **Art. 4 – Patrimonio ed entrate.**

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.

4.2 Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei Soci;
- b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
- e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, per l'organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

#### **Art. 5 – Soci**

5.1 Sono Soci Fondatori dell'Associazione: la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana.

5.2 Sono Soci di diritto:

- 1) Le Associazioni della Resistenza (ANED, ANEI, ANPI, ANPPIA, FIVL), rappresentate in Assemblea da un delegato dalle medesime designato
- 2) La Comunità ebraica di Torino
- 3) Il Centro Studi "Piero Gobetti".

5.3 Possono altresì assumere la qualità di Soci, gli enti pubblici e i soggetti privati, in seguito ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, previa presentazione da uno dei Soci ed accettazione e riconoscimento della missione statutaria dell'ente e dei valori culturali, storici e morali cui esso si ispira.

## **Art. 6 – Quote associative**

6.1 Le quote associative sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

6.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 7 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.**

7.1 I Soci possono liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

7.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

## **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio d'Amministrazione
- d) Il Collegio dei Revisori Contabili

## **Art. 9 – Emolumenti**

Le cariche di membro degli organi collegiali (fatta eccezione per il collegio dei revisori contabili) e di Presidente dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

## **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

10.1 L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

10.2 L'Assemblea è costituita dai soci (se persone fisiche), dai legali rappresentanti o loro delegati, se persone giuridiche, dei Soci.

10.3 L'Assemblea in particolare:

- a) nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione
- b) nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- d) nomina il Collegio dei Revisori;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) approva le linee guida e il Piano annuale e il Piano pluriennale di gestione;
- g) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- i) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

## **Art. 11 – Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi**

11.1. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

11.2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno un decimo dei suoi soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 Per la validità dell'Assemblea in seduta ordinaria in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.5 Ogni Socio ha diritto a un voto.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi elencati al comma 7 del presente articolo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.7 L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nei seguenti casi:

- a) nomina e revoca del Presidente;
- b) eventuale revoca di un Socio;
- c) ammissione di nuovi Soci;
- d) modifica dello Statuto.

11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

11.9 All'Assemblea partecipa il Direttore senza diritto di voto con funzioni di segretario.

## **Art. 12 – Presidente**

12.1 Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione
- c) cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione e vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio d'Amministrazione;
- e) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, che saranno ratificate dal Consiglio d'Amministrazione entro 30 giorni.

12.2 Al Presidente saranno rimborsate le spese documentate sostenute in ragione della carica.

12.3 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 13 – Consiglio d'Amministrazione**

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri:

uno designato dalla Regione Piemonte;

uno designato Città metropolitana di Torino;

uno designato dalla Città di Torino;

uno designato dall'Istoreto-Istituto piemontese per la storia della Resistenza;

uno designato dall'ANCR-Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

13.2 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.3 Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare:

- a) definisce le linee guida, di ricerca e le attività culturali dell'ente e i piani annuale e pluriennale di gestione
- b) nomina il Direttore, individuato con le modalità di cui al successivo art.15.1, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell'Associazione, le cui attribuzioni sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
- c) nomina il Comitato Scientifico
- d) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione; approva i Regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle spese e sui contratti.

13.4 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), con almeno quattro giorni di anticipo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

13.5 Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13.6 Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore che ne cura la verbalizzazione.

13.7 Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Scientifico, che opera nei modi di cui al successivo art 14.

## **Art. 14 – Comitato Scientifico**

14.1 Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni; è presieduto dal Presidente dell'Associazione e alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria.

14.2 È formato da membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione in numero da cinque a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei e delle scienze sociali, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.

14.3 Il Comitato Scientifico di natura consultiva opera in base alle linee di sviluppo e ai programmi annuali e pluriennali di gestione e sviluppo proposti dal Consiglio di Amministrazione, al fine di coadiuvare l'Associazione nel raggiungimento delle sue finalità.

- sottopone al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore e previa verifica della congruità amministrativa e finanziaria, proposte di attività utili al raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani di sviluppo annuali e pluriennali;

- attiva gli opportuni collegamenti con altre Associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

14.4 Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

14.5 Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

#### **Art. 15 – Direttore**

15.1 Il Direttore, selezionato con idonea procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, massima partecipazione e par condicio, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

15.2 Il Direttore predispone i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere revocato dal Consiglio d'Amministrazione per motivate e gravi ragioni.

#### **Art. 16 – Collegio dei revisori dei Conti**

16.1 La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio Dei Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

16.2 Ai Revisori dei Conti spetta un compenso determinato deliberato dall'Assemblea dei Soci.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica periodicamente l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

16.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni salvo rinnovo dell'incarico.

#### **Art. 17 – Bilancio**

17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno corredato della relazione dei Revisore Unico dei Conti.

17.3 Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione Assemblea entro il 30 Dicembre di ogni anno.

17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e/o di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

#### **Art. 18 – Scioglimento**

18.1 L'Associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;

- b) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei Soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
- c) in caso di delibera di scioglimento anticipato;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

18.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri; esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti attivi in Piemonte aventi analoga finalità

#### **Art. 19 - Norma transitoria**

19.1 In caso di decadenza degli Organi in carica, al fine di consentire ai Fondatori di svolgere le procedure di designazione dei componenti degli organi, i predetti Organi restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi ai sensi del presente Statuto

#### **Art. 20 - Trasparenza ed Anticorruzione**

20.1 La Associazione è tenuta a garantire il rispetto alla vigente normativa in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

#### **Art. 21 – Disposizioni finali**

21.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

Firmato:

Roberto MASTROIANNI

Remo Maria MORONE

.